



COMUNICATO STAMPA n. 98/25

Lussemburgo, 1 agosto 2025

Sentenza della Corte nelle cause riunite da C-92/24 a C-94/24 | Banca Mediolanum

Fiscalità: una normativa nazionale che prevede di assoggettare ad imposizione, in misura superiore al 5 % del loro ammontare, i dividendi che gli intermediari finanziari percepiscono, in quanto società madri, dalle loro società figlie con sede in altri Stati membri è contraria al diritto dell'Unione

Ciò vale anche quando tale imposizione è realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione

Nel corso degli esercizi fiscali 2014 e 2015, Banca Mediolanum, una banca con residenza fiscale in Italia, ha percepito dividendi dalle sue controllate che avevano le loro residenze fiscali in altri Stati membri dell'Unione. Banca Mediolanum li ha inclusi nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle società (in prosieguo: l'«IRES»), nei limiti del 5% del loro importo. Nella sua qualità di intermediario finanziario, essa ha altresì incluso tali dividendi nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (in prosieguo: l'«IRAP»), nella misura del 50% del loro ammontare, per conformarsi ad una disposizione del decreto legislativo italiano che disciplina l'IRAP ¹ specificamente relativa a tali intermediari. In seguito, Banca Mediolanum ha chiesto il rimborso di tale quota dell'IRAP, sostenendo che tale disposizione era contraria al diritto dell'Unione. L'amministrazione tributaria ha respinto tale domanda sostenendo che detta disposizione non è contraria alla direttiva 2011/96 ². Il giudice italiano, dinanzi al quale la causa è pendente, chiede alla Corte di giustizia un'interpretazione di tale direttiva.

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte ricorda che, per quanto riguarda il trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, la direttiva 2011/96 lascia esplicitamente agli Stati membri la scelta tra il sistema dell'esenzione ³ e il sistema dell'imputazione ⁴. L'Italia applica il sistema dell'esenzione. Tuttavia, oltre a tassare i dividendi distribuiti alle società madri residenti in Italia dalle loro società figlie in una misura, ammessa da tale direttiva, corrispondente al 5% del loro ammontare, la normativa nazionale impone, in sostanza, di includere il 50% di tali dividendi nella base imponibile di un'altra imposta, vale a dire l'IRAP, indipendentemente dall'origine di detti dividendi.

La Corte constata che la direttiva 2011/96 ⁵, quando prevede che uno Stato membro che ha scelto il sistema dell'esenzione debba astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili che una società madre residente in tale Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri, non riguarda un'imposta in particolare. Di conseguenza, dal punto di vista letterale, il sistema dell'esenzione riguarda qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue controllate aventi sede in altri Stati membri. Inoltre, la Corte rileva che **tale direttiva mira ad evitare la doppia imposizione di tali utili in termini economici e che, pertanto, il sistema dell'esenzione riguarda qualsiasi imposta** che, nello Stato membro di residenza della società madre, includa nella sua base imponibile anche solo una parte di detti utili, a prescindere dalla sua natura. Orbene, la disposizione del decreto legislativo italiano che disciplina l'IRAP relativa specificamente a tali intermediari determina come effetto che il 50 % dei dividendi che tali intermediari percepiscono dalle loro controllate è incluso

nella base imponibile dell'IRAP di cui questi ultimi sono debitori, indipendentemente dall'origine di tali dividendi.

Pertanto, qualora sia stato scelto il sistema dell'esenzione, la direttiva 2011/96 **osta ad una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro può tassare, in una misura superiore al 5% del loro ammontare, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche qualora tale imposizione sia realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, come l'IRES, ma include nella sua base imponibile tali dividendi, o una loro frazione, come nel caso dell'IRAP.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎(+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

² Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

³ Previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

⁴ Previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

⁵ L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).